

Le azioni per la tutela del diritto al nome possono essere promosse anche da soggetti diversi dal titolare del nome, che abbiano un interesse alla tutela di quel nome fondato su **ragioni familiari** (art. 8 c.c.).

L'art. 9 c.c. estende allo **pseudonimo** che abbia acquistato l'importanza del nome la stessa tutela del nome, senza che a tal fine rilevi la sua originalità oggettiva.

100

Diritto all'immagine

■ Come è tutelato il diritto all'immagine nel nostro ordinamento?

L'immagine costituisce una delle proiezioni esteriori e concrete della personalità del soggetto. Il diritto all'immagine tutela l'interesse del soggetto a che il suo **ritratto non sia diffuso o esposto pubblicamente**.

Siffatto diritto è tutelato dall'**art. 10 c.c.**, secondo cui, in caso di **abusiva esposizione** o pubblicazione dell'immagine (anche caricaturale) di una persona (oltreché dei suoi genitori, coniuge e figli) fuori dei casi consentiti dalla legge (artt. 96 e 97, l. diritto d'autore, e art. 21, l. marchi) o quando ricorra un **pregiudizio al decoro o alla reputazione**, l'interessato può adire l'autorità giudiziaria per chiedere la **cessazione dell'abuso** anche tramite strumenti di **tutela cautelare e urgente**, oltre che il **risarcimento dei danni**.

La tutela del diritto all'immagine trova un limite nella volontà del soggetto, che può **autorizzare l'uso del ritratto** (art. 96 cit.). Il consenso peraltro, è sempre **revocabile**, salvo il risarcimento dei danni qualora non sussista una giusta causa.

L'art. 97 l. diritto d'autore precisa, tuttavia, che il consenso non occorre quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla **notorietà o dall'ufficio pubblico ricoperto** o da **altre circostanze tassativamente indicate** (c.d. *right of publicity*) per una **finalità di informazione** (e non commerciale).

La **tutela di tale diritto** si attua, in primo luogo, con la cessazione del fatto lesivo.

101

Diritto alla riservatezza

■ In cosa si sostanzia il diritto alla riservatezza?

Il diritto alla riservatezza, che trova il proprio fondamento in convenzioni internazionali (art. 8 CEDU e artt. 7 e 8 Carta di Nizza), può essere inteso sia come diritto alla **protezione dei dati personali**, che come diritto al **rispetto della propria vita personale** (c.d. *privacy*), che tutela le situazioni e vicende strettamente **personali e familiari** le quali, anche se verificatesi

fuori dal domicilio domestico, non hanno per i terzi un interesse socialmente apprezzabile, contro le **ingerenze** che, sia pure compiute con mezzi leciti, per scopi non esclusivamente speculativi e senza offesa per l'onore, la reputazione e il decoro, **non siano, tuttavia, giustificate da interessi pubblici preminenti.**

Si tratta di due aspetti connessi: molto spesso, infatti, il diritto alla *privacy* è minacciato da un abusivo trattamento dei dati personali.

Con riguardo a quest'ultimo profilo, il **Codice della privacy** (D.lgs. **30 giugno 2003, n. 196**, come modificato dal **d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101**, che ha adeguato la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento generale sulla protezione dei dati **UE 2016/679**), detta una serie di regole in materia di trattamento dei dati personali (che ricomprende la raccolta, la conservazione, l'elaborazione, l'utilizzazione o la cancellazione dei dati), sanzionandone la violazione.

102

Diritto all'oblio

*Cosa si intende per diritto all'oblio?

Il diritto all'oblio, strettamente collegato al diritto alla riservatezza e di creazione giurisprudenziale, si sostanzia nel **diritto di ogni soggetto a non essere più ricordato per fatti, anche di natura giudiziaria, che in passato furono oggetto di cronaca.**

Alla base del riconoscimento di tale diritto vi è l'osservazione che l'interesse pubblico alla conoscenza di un fatto è **limitato in un preciso periodo storico**, con la conseguenza che il passare del tempo affievolisce l'interesse che la collettività ha di conoscere quel fatto. In altri termini, il soggetto a cui determinati dati appartengono ha il diritto a che non vengano ulteriormente divulgate notizie che, per il trascorrere del tempo, risultino ormai dimenticate o ignote alla generalità dei consociati.

Pertanto, anche nel caso in cui il trattamento di dati personali effettuato dal motore di ricerca internet sia lecito, il soggetto titolare dei suddetti dati (c.d. interessato), può rivolgersi direttamente al **gestore del motore di ricerca** quale titolare del trattamento (o in alternativa al Garante per la protezione dei dati personali o all'Autorità Giudiziaria) per vedere riconosciuto il proprio diritto all'oblio ed ottenere così la **rimozione del dato contestato**, dovendo tuttavia dimostrare l'inadeguatezza di questo, la non pertinenza o l'eccessività rispetto alle finalità di indicizzazione (Corte di giustizia, 13 maggio 2014, n. 131).

Con **ordinanza del 5 novembre 2018 n. 28084**, la sez. III ha

rimesso alle Sezioni Unite la questione concernente il **bilanciamento del diritto all'oblio e del diritto di cronaca** – posto al servizio dell'interesse pubblico all'informazione – alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale negli ordinamenti interno e sovranazionale.

103

Diritto
all'integrità
morale

■ Cosa tutela il diritto all'integrità morale?

Il diritto all'integrità morale tutela l'esigenza del soggetto di godere del suo **onore** e del suo **decoro** come singolo (diritto all'onore) e come membro di una collettività (diritto alla **reputazione**). La lesione del diritto all'onore dà luogo al **risarcimento del danno** e può comportare la condanna alla **pubblicazione della sentenza** quale risarcimento in forma specifica. La legge sulla stampa prevede poi il rimedio della **rettifica** qualora la persona sia stata lesa da una pubblicazione su un periodico di una notizia falsa.

Qualora, invece, la notizia sia vera anche se lesiva dell'onore, prevale la libertà di informazione quando sussista un **apprezzabile interesse generale alla conoscenza dei fatti**.

104

Illecito civile

■ * L'offesa all'onore e al decoro è un reato?

Non più. L'art. 594 c.p. puniva chiunque avesse offeso l'onore o il decoro di una persona (c.d. ingiuria). L'esistenza di una siffatta norma penale consentiva di agire, anche in sede civile, per il risarcimento sia degli eventuali danni patrimoniali *ex art. 2043 c.c.* sia di quelli non patrimoniali *ex art. 2059 c.c.*, trattandosi di danni derivanti dalla commissione di un reato.

Il d.lgs. **15 gennaio 2016, n. 7**, ha disposto l'**abrogazione** integrale dell'art. 594 c.p. e contestualmente ha introdotto nel nostro ordinamento la nuova categoria degli **illeciti civili**. Si tratta di una categoria di illeciti inedita per la quale, in caso di comportamenti **dolosi**, è previsto che, oltre alle restituzioni e al risarcimento del danno secondo le leggi civili, consegua anche il **pagamento di una somma di denaro** a favore della cassa ammende, denominata "**sanzione pecuniaria civile**".

Si tratta di sanzioni ricondotte alla categoria delle c.d. **pene private**, con funzione non già riparatoria (come il risarcimento), ma sanzionatoria e preventiva, che si giustifica allorquando l'illecito, oltre a determinare un danno patrimoniale, consente di ottenere un arricchimento ingiustificato.

Per quanto qui interessa, l'art. 4 statuisce che "soggiace alla sanzione pecuniaria civile da euro cento a euro ottomila [...] chi